



INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

N. 846

Come risolvere la situazione dei piemontesi vaccinati all'estero con sieri non riconosciuti in Italia?

Presentata dal Consigliere regionale:

MAGLIANO SILVIO (primo firmatario) 14/09/2021

Presentata in data 14/09/2021

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: Come risolvere la situazione dei piemontesi vaccinati all'estero con sieri non riconosciuti in Italia?

Premesso che:

- l'obiettivo della campagna di vaccinazione della popolazione è prevenire le morti da COVID-19 e raggiungere al più presto l'immunità di gregge per il SARS-CoV2;
- attualmente in Italia sono stati autorizzati i seguenti vaccini:
 - Vaccino Comirnaty di Pfizer-BioNtech - è il primo vaccino ad essere stato autorizzato in Unione Europea: il 21 dicembre 2020 dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e il 22 dicembre dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);
 - Vaccino Spikevax (Moderna) - il 6 gennaio è stato autorizzato dall'EMA e il 7 gennaio dall'AIFA;
 - Vaccino Vaxzevria di AstraZeneca - il 29 gennaio è stato autorizzato dall'EMA e il 30 gennaio dall'AIFA;
 - Vaccino Janssen (Johnson & Johnson) - è il quarto vaccino autorizzato dall'EMA l'11 marzo e dall'AIFA il 12 marzo 2021.

Premesso, altresì che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta valutando l'approvazione per l'utilizzo in emergenza di CoronaVac e Sinopharm, già utilizzati in diversi stati;
- parallelamente anche Ema, l'Agenzia dell'Unione Europea per la valutazione sui farmaci, ha avviato il processo di revisione per il vaccino prodotto da Sinovac.

Rilevato che:

- il Decreto Legge 22 luglio 2021 ha previsto, a partire dal 6 agosto 2021, la possibilità di svolgere alcune attività, anche in zona bianca, solo se si è in possesso di una Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) che attesti l'avvenuta inoculazione di almeno una dose di vaccino oppure di essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore oppure ancora di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Tali attività sono:
 - o servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
 - o spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
 - o musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
 - o piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
 - o sagre e fiere, convegni e congressi;
 - o centri termali, parchi tematici e di divertimento;
 - o centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
 - o sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
 - o concorsi pubblici;
- la Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali sarà creata una Certificazione Digitale specifica. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

Risulta che:

- siano in previsione allargamenti da parte del Governo dei settori sottoposti a Green Pass: scuole, dipendenti pubblici, centri commerciali e altri sono ancora al vaglio.

Tenuto conto che:

- i soggetti vaccinati all'estero con un vaccino diverso da quelli sopra indicati non hanno diritto a ottenere il Green Pass valido e riconosciuto in Italia, né a sottoporsi a nuova somministrazione;
- questa condizione obbliga tali cittadini a sottoporsi a tampone ogni 48 ore, servizio peraltro a pagamento, per ottenere il Green Pass valido per svolgere le loro attività lavorative e non solo.

Constatato che:

- i titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati, previa esibizione del Green Pass, sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere irrogata una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Considerato che:

- è doveroso e giusto garantire a tutta la popolazione vaccinata la possibilità di ottenere il Green Pass, al fine di poter liberamente circolare e svolgere le ordinarie attività, nel rispetto delle regole attualmente vigenti in Italia;
- è necessario intervenire quanto prima affinché, al fine del rilascio della Certificazione verde COVID-19, anche i vaccini non riconosciuti in Italia siano equiparati a quelli riconosciuti;
- oggi tali cittadini piemontesi si stanno sottoponendo a tampone ogni 48 ore, gravando sul loro bilancio familiare, per ottenere il Green Pass che permetta loro di recarsi sul posto di lavoro.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta

L'Assessore

per sapere come la Giunta intenda intervenire affinché, in attesa di indicazioni ministeriali, i piemontesi vaccinati all'estero con sieri non riconosciuti in Italia possano comunque svolgere le attività soggette a Green Pass, senza doversi sottoporre a tampone ogni 48 ore per ottenere la Certificazione verde COVID-19.